



LEGGE 17 marzo 1972, n. 11 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 24 marzo 1972).

Regolamento del Nucleo della Guardia di Rocca Uniformata.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 1972.

TITOLO I°

Finalità - Organico - Dipendenze

Art.1

Finalità

Il Nucleo della Guardia di Rocca Uniformata è istituito per il servizio di sorveglianza ai Confini della Repubblica e d'onore al Pubblico Palazzo.

In caso di necessità, previa autorizzazione del Comando Superiore delle Milizie, coadiuva il Corpo della Gendarmeria in tutti i servizi a quest'ultima demandati.

Art. 2

Ufficio del Nucleo

L'Ufficio del Comando Nucleo delle Guardie di Rocca è associato al Comando del Corpo della Gendarmeria.

Art. 3

Qualifica

Il personale appartenente al Nucleo è militare a tutti gli effetti ed è sottoposto alle norme del Regolamento Organico per le Milizie (Legge 15 gennaio 1867), ed al Regolamento di disciplina militare (Legge 27 maggio 1872), salvo che le stesse non siano in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 4

Organico

Il Nucleo è composto, in ordine gerarchico, come segue:

- 1 caporal maggiore;
- 2 caporali;
- 7 militi.

Durante il periodo estivo sarà provveduto ad assumere in servizio, a seconda delle necessità, guardie temporanee con concorso emesso dal Congresso di Stato, su proposta del Comandante della Guardia di Rocca.

Art. 5

Attribuzioni

I Comandanti della Gendarmeria e della Guardia di Rocca hanno la completa organizzazione del Nucleo.

I Graduati, qualora fungano da capi servizio, hanno la responsabilità dirette del servizio stesso e ne rispondono in via gerarchica.

Art. 6

Doveri dei militi

I doveri dei militi sono i seguenti:

- a) - mantenere in servizio un contegno corretto ed una condotta irreprensibile che devono essere sempre intonati al decoro della divisa ed all'onore del Nucleo;
- b) - attendere al disimpegno delle proprie attribuzioni con zelo e diligenza secondo le norme del presente Regolamento;
- c) - dimostrarsi sempre cortesi verso chiunque e particolarmente verso chi richieda notizie e indicazioni, dimostrando tutta la loro premura per assecondarli;
- d) - osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
- e) - coadiuvarsi e supplirsi a vicenda in caso di assenza o di impedimento,, per il pronto e regolare disbrigo del servizio;
- f) - prestare l'opera propria a favore dello Stato anche all'infuori delle ordinarie mansioni;
- g) - rispondere verso l'Amministrazione, quando, per propria colpa, siano causa di danno;
- h) - sempre ed in ogni momento evitare di pronunciare parole sconvenienti ed agire con calma e ponderatezza;
- i) - risiedere stabilmente in territorio sammarinese.

Art. 7

Ammissione al Nucleo

Gli aspiranti per essere ammessi nell'organico del Nucleo della Guardia di Rocca Uniformata in qualità di graduato o di milite dovranno partecipare a pubblico concorso bandito su proposta del Comando Superiore delle Milizie dal Congresso di Stato.

L'aspirante deve presentare domanda, indirizzata al Comando della Guardia di Rocca, in carta da bollo corredata dei sottonotati documenti in bollo che dovranno essere originali oppure in copia conforme autenticata da pubblico notaio:

- certificato di nascita;
- certificato penale;
- certificato di buona condotta;
- certificato di cittadinanza sammarinese;
- certificato dei carichi pendenti;
- titolo di studio;
- stato di famiglia.

Avute le domande, il Comando della Guardia di Rocca le trasmette al Comando Superiore delle Milizie che le esamina procedendo alle opportune informazioni e le invia con il parere di competenza alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni per il più a praticarsi.

Art. 8

Requisiti

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) - età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25;
- b) - licenza di scuola primaria (purchè siano in possesso di una discreta cultura generale);
- c) - altezza minima mt. 1,70 e visus non inferiore a 8/10 d.s.;
- d) - sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da malattie e imperfezioni che riducano la possibilità di prestare servizio incondizionato ed in particolare possedere una sufficiente capacità cardio respiratoria.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Ufficiale Sanitario.

I vincitori del concorso vengono assunti con la qualifica di graduato o milite in prova per un anno.

Art. 9

Periodo di prova

Superato il periodo di prova di un anno, su proposta del Comandante della Gendarmeria e del Comandante della Guardia di Rocca, il Congresso di Stato sanziona l'assunzione definitiva in servizio permanente, che sarà comunicata al Consiglio per la presa d'atto.

Su parere dei predetti Comandanti, il Congresso di Stato ha facoltà di prolungare il periodo di prova per un ulteriore termine non superiore ad un anno nei confronti dei graduati o militi la cui nomina in servizio permanente non si ritenga matura.

Al termine del periodo di prova il personale in esperimento, non dichiarato idoneo, è automaticamente licenziato; di tale provvedimento viene data comunicazione motivata all'interessato dal Congresso di Stato.

Art. 10

Esami

I posti dell'organico vengono conferiti mediante concorso per esami con le modalità di cui all'Allegato al presente Regolamento.

Art. 11

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice per la nomina dei suddetti militari è così costituita:

- Presidente: Segretario di Stato per gli Affari Interni;
- V. Presidente: un Ufficiale dello Stato Maggiore designato dal Comando Superiore delle Milizie;
- membro: Comandante della Guardia di Rocca;
- membro e segretario: un professore di lettere designato all'uopo dal Presidente.

La graduatoria sarà resa esecutiva dal Congresso di Stato.

Art. 12

Giuramento

All'atto del passaggio ad effettivo il militare deve prestare giuramento innanzi al Comandante Superiore delle Milizie nella formula e nei modi prescritti dal Regolamento Militare.

Art. 13

Dipendenza

I componenti il Nucleo della Guardia di Rocca Uniformata dipendono in via gerarchica dagli organi militari per il tramite dei Comandanti della Guardia di Rocca e della Gendarmeria.

Il rapporto di dipendenza gerarchico fra i componenti il Nucleo è costituito dal grado, a parità di grado, dall'anzianità di servizio.

Vigono, comunque, tutte le norme previste dal Regolamento di disciplina militare (legge 27 maggio 1872).

TITOLO II°

Art. 14

Doveri specifici

Gli aspiranti al Nucleo dovranno vestire sempre, durante il servizio, l'uniforme e gli accessori di volta in volta prescritti dal Comando del Nucleo.

Art. 15

Servizio

I turni di servizio vengono stabiliti dal Comando della Gendarmeria con l'osservanza del riposo settimanale e vengono segnati su apposito memoriale.

Il servizio giornaliero è della durata di sette ore in due o più turni per non più di sei giornate settimanali.

Al termine ed all'inizio del servizio gli appartenenti al Nucleo devono presentarsi al Comando della Gendarmeria.

Art. 16

Saluto

I componenti il Nucleo quando sono in servizio d'onore devono salutare nel modo seguente:

a) - la Guardia deve schierarsi e presentare le armi:

- all'Ecc.ma Reggenza;

- al Comandante Superiore delle Milizie;

b) - la sentinella deve presentare le armi:

- ai Segretari di Stato;

- ai membri del Congresso di Stato;

- ai Commissari della Legge;

- ai Comandanti di Corpo e agli Ufficiali sammarinesi anche in abito civile;

c) - la sentinella deve salutare assumendo la posizione di attenti:

- i Consiglieri;

- i militari di grado superiore alla sentinella stessa.

I componenti il Nucleo, in divisa, anche non in servizio, oltre alle autorità summenzionate devono il saluto a tutti quei cittadini che li interpellano per qualsiasi motivo.

Art. 17

Comportamento in uniforme

I componenti il Nucleo, in divisa, non possono trattenersi in esercizi pubblici.

Art. 18

Rapporti fra i componenti il Nucleo

Nei rapporti fra i componenti il Nucleo si usa il "Lei".

Nel rivolgersi agli Ufficiali inoltre va premesso al grado "signor".

La posizione di attenti deve essere tenuta nei riguardi di tutti i militari di grado superiore sia in servizio che fuori servizio.

TITOLO III°

Art. 19

Competenza mensili

La retribuzione mensile spettante ai componenti il Nucleo è stabilita come segue in base alla tabella della Legge Organica per gli impiegati dello Stato.

- Caporal Maggiore grado I°Ruolo C

- Caporale grado II°Ruolo C

- Milite grado III°Ruolo C

La retribuzione è suscettibile di aumenti o diminuzioni ogni qualvolta il Consiglio Grande e Generale stabilirà aumenti o diminuzioni per gli impiegati statali in organico di categoria simile.

La pignorabilità degli stipendi della Guardia di Rocca è regolata dalla Legge 27 maggio 1899 e da eventuali modifiche.

Art. 20

Aumenti periodici

Lo stipendio base è suscettibile di aumento in base ai seguenti scatti biennali:

- dal I° al IV° 10%
- dal V° all'VIII° 5%
- dal IX° al XVI° 2,5%

Il servizio prestato in altri impieghi statali della Repubblica è computabile agli effetti dell'anzianità e per qualsiasi altro beneficio.

Art. 21

Cessioni sullo stipendio

L'appartenente al Nucleo, può cedere fino ad un quinto del proprio stipendio mensile a garanzia e a pagamento di prestiti contratti presso Istituti di credito sammarinesi:

La richiesta di cessioni, che abbia ottenuto il nulla osta del Segretario di Stato per gli Affari Interni, previo benestare della Reggenza, autorizza la Contabilità di Stato a versare all'Istituto di credito interessato la quota mensile stabilita per il rimborso del prestito.

Art. 22

Liquidazione

I componenti il Nucleo hanno diritto, in caso di fine servizio, ad una indennità di liquidazione pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio base con gli aumenti periodici maturati e la tredicesima mensilità relativa, quanti sono gli anni di servizio prestati o considerati tali secondo le disposizioni del presente Regolamento.

L'indennità di liquidazione non viene corrisposta al componente che ha effettuato meno di sei mesi di servizio o che sia stato destituito.

Le frazioni di un anno sono liquidate per dodicesimi.

Art. 23

Diritto alla pensione

L'appartenente al Nucleo ha diritto di beneficiare dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37 e successive modifiche.

Art. 24

Assegni familiari

I componenti il Nucleo hanno diritto a percepire gli assegni familiari secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia per i dipendenti statali.

Art. 25

Licenze

Ai componenti il Nucleo spetta una licenza annua nella misura seguente:

- a) - nessun giorno di licenza durante il periodo di prova;
- b) - 15 giorni di licenza durante il secondo anno di servizio;
- c) - 20 giorni di licenza durante il terzo anno di servizio;
- d) - 25 giorni di licenza durante il quarto anno di servizio;
- e) - 30 giorni di licenza dal quinto anno di servizio in poi.

La licenza può essere fruita in uno o più periodi compatibilmente con le esigenze del servizio.

Possono inoltre essere concesse le seguenti licenze straordinarie;

- giorni 15 in caso di matrimonio;
- giorni 5 per grave lutto familiare.

Art. 26

Irrinunciabilità della licenza

Le licenze di cui al precedente articolo non possono essere oggetto di rinuncia.

Il militare è obbligato a presentare domanda di licenza su apposito modulo al Comando del Nucleo attenendosi alle norme di cui all'articolo precedente.

Lo stesso Comando provvederà comunque ai turni in base alle esigenze di servizio.

Art. 27

Sospensione della licenza

I Comandanti della Gendarmeria e della Guardia di Rocca possono trattenere o richiamare in servizio il militare durante la licenza.

In tal caso gli spetta il compenso straordinario nella misura stabilita nell'articolo successivo, qualora non abbia la possibilità di recuperare entro l'anno in corso.

Art. 28

Compenso della licenza non goduta

Il compenso per licenza non goduta, per ragioni di servizio, è stabilito in 1/26 dello stipendio base con gli aumenti periodici e dell'indennità di funzione per ogni giorno di licenza non goduta.

Art. 29

Riconoscimenti

Gli appartenenti al Nucleo che si siano particolarmente resi meritevoli nell'adempimento del loro dovere, possono essere premiati come segue:

- elogio del Comandante della Guardia di Rocca;
- encomio del Comandante Superiore delle Milizie;
- encomio solenne del Comando Superiore delle Milizie.

Art. 30

Aspettativa per motivi personali

Il componente il Nucleo, per ragioni personali, può chiedere l'aspettativa senza retribuzione al Congresso di Stato, il quale, vagliati i motivi, previo il parere favorevole dei Comandi della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, deciderà in merito.

L'aspettativa non è computata agli effetti dell'anzianità.

Art. 31

Liquidazione in caso di decesso

Gli eredi legittimi o testamentari percepiranno la indennità di liquidazione se spettante al defunto.

TITOLO IV°

Stabilita in servizio

Art. 32

Stabilità

Il componente il Nucleo nominato permanente può essere rimosso solo in seguito a dimissioni, collocamento a riposo, licenziamento, destituzione.

Art. 33

Dimissioni

Il componente il Nucleo ha facoltà di dare in ogni tempo le sue dimissioni. Esse devono essere presentate per iscritto al Comando del Nucleo tre mesi prima di lasciare il servizio per il personale effettivo, due mesi prima per il personale in prova e dieci giorni prima per il personale temporaneo.

Le dimissioni sono comunicate al Congresso di Stato per il tramite del Comando della Guardia di Rocca, che ne prende atto, con facoltà per il medesimo di prolungare il termine di preavviso fino al doppio.

Il Congresso di Stato può sospendere la liquidazione di fine servizio conseguente a dimissioni quando sia in corso in procedimento disciplinare o penale.

Si considera dimissionario il dipendente, il quale, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio servizio per tre giorni e non si ripresenti a seguito d'invito del Comando del Nucleo.

In tal caso il dipendente avrà diritto alla sola liquidazione di fine servizio ridotta di un terzo.

Art. 34

Collocamento a riposo

Gli appartenenti al Nucleo sono esonerati dal servizio d'ufficio, qualunque sia la durata del servizio prestato, al compimento degli anni 55.

Art. 35

Trasferimenti

Qualora al componente il Nucleo vengano a mancare i requisiti di cui al presente Regolamento la Pubblica Amministrazione provvederà al suo trasferimento in posto di grado analogo, ferma restando l'anzianità di servizio maturata.

TITOLO V°

Malattie ed inabilità

Art. 36

Malattia

In caso di malattia, l'appartenente al Nucleo, deve immediatamente darne avviso al Comando del Nucleo ed entro 24 ore trasmettere l'attestazione medica comprovante l'inabilità.

In ogni momento il Comando suddetto può procedere a controlli per il tramite del Medico Fiscale.

Art. 37

Inabilità

Durante l'inabilità per malattia il componente il Nucleo percepirà la retribuzione, salvo che tale inabilità non superi i sei mesi.

Superando il periodo di sei mesi il militare si intende collocato in aspettativa per un massimo di un anno, con diritto a percepire metà retribuzione. Qualora però la inabilità dovesse dipendere da causa di servizio, percepirà l'intera retribuzione.

L'aspettativa ha termine con il cessare della causa per cui fu disposta.

Il Comando del Nucleo può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Trascorso il periodo massimo di aspettativa, il militare che non sia in grado di riprendere regolare servizio, oppure sia giudicato dai sanitari non idoneo al servizio incondizionato, viene ammesso, se na ha diritto, al godimento di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

TITOLO VI°

Provvedimenti disciplinari

Art. 38

Specie di provvedimenti

I provvedimenti disciplinari, che devono essere annotati sulle cartelle personali di ciascuna guardia, sono:

- a) - ammonizione;
- b) - censura, consistente in una lettera di biasimo;
- c) - sospensione dal servizio fino a 5 giorni senza retribuzione;
- d) - sospensione dal servizio fino a 15 giorni senza retribuzione;
- e) - licenziamento;
- f) - destituzione.

Art. 39

Ammonizione

Il provvedimento di cui alla lettera a) dell'art. 38 si applica per:

- negligenza in servizio;
- deficienza degli accessori della divisa;
- incuria nella pulizia personale;
- omissione del saluto ai superiori ed ai civili e alla mancata restituzione del saluto stesso.

Art. 40

Censura

Il provvedimento di cui alla lettera b) dell'art. 38 si applica per:

- ritardo non abituale ad intraprendere il servizio;
- atteggiamento scomposto e non dignitoso in servizio;
- conversazione in servizio con civili per cose non inerenti al servizio stesso;
- ritardo od omissione involontaria di comunicazioni inerenti al servizio;

- contegno non corretto verso i superiori ovvero verso il pubblico;
- allontanamento dal posto di servizio per un periodo non superiore ai 10 minuti;
- commenti su ordini di servizio;
- intrattenersi in esercizi pubblici, in divisa.

Art. 41

Sospensione fino a 5 giorni

Il provvedimento di cui alla lettera c) dell'art. 38 si applica per:

- recidività nelle mancanze di cui al precedente articolo;
- reclami irraguardosi nei confronti dei superiori o proteste;
- inosservanza del segreto d'ufficio, sempre che non costituisca reato;
- qualsiasi infrazione ai doveri previsti dal presente Regolamento;
- allontanamento dal posto di servizio per più di 10 minuti;
- la non osservanza delle eventuali disposizioni interne, emanate dal Comandante del Nucleo a scopo di disciplina o di organizzazione, anche se non comprese nel presente Regolamento, salvo che non si rientri nell'insubordinazione alla dipendenza;
- condotta immorale sia in servizio che nella vita privata;
- tolleranza di irregolarità riscontrate in servizio;
- ubriachezza fuori servizio;
- inosservanza abituale dell'orario di servizio;
- ricevere doni o compensi da chicchessia per motivi attinenti al servizio.

Art. 42

Sospensione fino a 15 giorni

Il provvedimento di cui alla lettera d) dell'art. 38 si applica per:

- recidività nelle mancanze di cui al precedente articolo;
- atti o fatti tendenti a creare malcontenti o disordini fra gli appartenenti al Nucleo;
- grave abuso di autorità;
- ubriachezza in servizio;

- vendita, alterazione o prestito di oggetti di vestiario dell'Amministrazione;
- dichiarazione di indisposizione fisica, riconosciuta inesistente da visita fiscale.

Art. 43

Licenziamento

Il provvedimento di cui alla lettera e) dell'art. 38 si applica per:

- costante recidività nelle mancanze di cui ai precedenti articoli;
- perdita dell'ottima condotta morale e civile;
- partecipazione in divisa a manifestazioni politiche.

Art. 44

Destituzione

Il provvedimento di cui alla lettera f) dell'art. 38 si applica per:

- qualsiasi atto doloso o colposo contro lo Stato sammarinese o contro Stati esteri;
- qualsiasi condanna per reati dolosi;
- manifestazioni di sciopero o istigazioni allo sciopero,
- qualsiasi atto lesivo anche di natura non grave contro il patrimonio dello Stato;
- mancata fede al giuramento;
- insubordinazione alla dipendenza.

Art. 45

Per tutte le infrazioni non previste dal presente Regolamento si applica il Regolamento di disciplina militare per la compagnia degli uniformati (Legge 27 maggio 1872).

Art. 46

Competenze disciplinari

I provvedimenti dalla lettera a) alla lettera b) verranno inflitti congiuntamente dai Comandanti della Guardia di Rocca e della Gendarmeria.

I provvedimenti dalla lettera c) alla lettera d) verranno inflitti dal Comando Superiore delle Milizie.

I provvedimenti dalla lettera e) alla lettera f) verranno inflitti dal Congresso di Stato.

Art. 47

1° Ricorso

Contro i provvedimenti punitivi dalla lettera a) alla lettera b) è ammesso ricorso scritto al Comando Superiore delle Milizie, che sanziona in via definitiva.

Il ricorrente, comunque, è responsabile delle mancanze che egli commettesse con il ricorso.

Art. 48

2° Ricorso

Contro la deliberazione del Comando Superiore delle Milizie il dipendente può ricorrere al Congresso di stato.

Art. 49

Ricorso al Magistrato Amministrativo

Contro le deliberazioni che comportano il licenziamento o la destituzione, il dipendente può ricorrere al Giudice di Appello per le cause civili costituito come Magistrato Amministrativo. Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria del Tribunale Commissariale entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

E' data facoltà al Magistrato Amministrativo di aprire termini di prova e controprova in ordine al ricorso presentato.

La sentenza del Magistrato Amministrativo è inappellabile.

Art. 50

Sospensione temporanea

In qualsiasi momento il Comandante del Nucleo può procedere, in attesa dell'esito di un procedimento penale, alla sospensione dal servizio del dipendente.

La temporanea sospensione comporta la perdita della retribuzione, salvo la reintegrazione della medesima in caso di proscioglimento da ogni addebito.

Art. 51

Uniforme

Agli appartenenti al Nucleo è proibito apportare modifiche alle uniformi in dotazione, le cui caratteristiche sono fissate dal Congresso di Stato su proposta del Comando del Nucleo.

Art. 52

Vestiario

Il vestiario è a carico dello Stato che provvede al rinnovo secondo le norme stabilite dal Congresso di Stato.

Art. 53

Stati matricolari

Il Comando del Nucleo dovrà tenere, per ogni componente anche temporaneo, uno stato matricolare con tutti i dati anagrafici e le variazioni di servizio.

Art. 54

Norma transitoria

Indipendentemente dai limiti di età e purchè abbiano i requisiti richiesti, possono rimanere in servizio tutti i graduati e militi che attualmente svolgono servizio nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca.

Art. 55

Disposizione finale

Qualsiasi legge o disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.

Art. 56

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 1972-1671 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Federico Carattoni - Marino Vagnetti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI PER GRADUATI, GUARDIE PERMANENTI E TEMPORANEE

prove scritte: - componimento di cultura generale

(da stabilirsi dalla Commissione);

prove orali: - conversazione su leggi militari e sullo

ordinamento politico, storico e ammini-

strativo della Repubblica

COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ARRUOLAMENTO DEI MILITI ANZIDETTI:

prova scritta:- punteggio da 1 a 10;

prova orale:- punteggio da 1 a 10;

conoscenza lingua estera: - 2 punti per ogni lingua estera

parlata discretamente.

La Commissione potrà avvalersi di interpreti qualificati per la definizione del punteggio circa le lingue estere.